

Statuto del Comitato

“COMITATO LECCHESSE PER IL GRANDE CICLISMO”

Art 1

E' costituito da il COMUNE DI LECCO, la PROVINCIA DI LECCO, la COMUNITA' MONTANA DEL LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO, la COMUNITA' MONTANA DELLA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINA E RIVIERA, la CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO ed il CONSORZIO DEL LARIO, il Comitato denominato “COMITATO LECCHESSE PER IL GRANDE CICLISMO” per organizzare, promuovere e gestire sul territorio di Lecco, per quanto di competenza, più manifestazioni ciclistiche di carattere internazionali quali:

- arrivo del Giro di Lombardia ciclistico dei professionisti 2011
- arrivo (partenza) di Tappa Giro d'Italia ciclistico dei professionisti 2012
- arrivo del Giro di Lombardia ciclistico dei professionisti 2012.

Il Comitato curerà la promozione e l'organizzazione delle manifestazioni suddette e la raccolta dei fondi necessari per conseguire lo scopo.

Art 2

Il Comitato si prefigge altresì la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di spettacolo o di quant'altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della manifestazione.

Art 3

Il Comitato è domiciliato in Lecco, Via allo Zucco n.6, presso la sede del CONI Provinciale.

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato.

Il Comitato potrà svolgere tutte le attività necessarie o ritenute utili per il raggiungimento delle scopo per il quale è stato istituito.

Il Comitato si riunirà secondo necessità, su convocazione del Presidente, con avviso scritto, anche via e-mail, con indicato l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima della data della riunione.

Il Comitato delibera con la maggioranza assoluta dei componenti presenti o rappresentati. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Parimenti, l'Organo Esecutivo si riunirà secondo necessità, su convocazione del Presidente, con avviso scritto, anche via e-mail, con indicato l'ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima della data della riunione.

l'Organo Esecutivo delibera con la maggioranza assoluta dei componenti presenti o rappresentati. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Di tali riunioni dovrà essere stilato verbale, redatto da parte del Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art 4

Il Comitato avrà durata sino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive di tutte le manifestazioni e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio finale.

Potrà tuttavia sciogliersi anticipatamente nel caso di impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato potrà, previa delibera dei partecipanti, essere prorogato per l'organizzazione di analoghe manifestazioni negli anni successivi.

Art 5

Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare per l'organizzazione delle manifestazioni in oggetto di intesa e secondo le direttive degli Enti organizzatori delle singole manifestazioni (Giro Lombardia, Giro d'Italia).

Art 6

Il Comitato elegge il Presidente, il Vice-presidente e Segretario ed il Tesoriere, che costituiscono l'Organo Esecutivo, oltre ad eventuali altri incarichi attribuiti successivamente dal Comitato o, per singoli atti, dal Presidente. Il Comitato si potrà avvalere anche di collaborazioni esterne onerose.

Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti di trarre un lucro personale dall'attività svolta.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri nessuno escluso.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato o dell'Organo Esecutivo, ai rapporti con gli Enti Pubblici o con i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato o membro dell'organo amministrativo.

In caso di assenza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente.

Art 7

I Promotori daranno opportuna pubblicizzazione alle manifestazioni scopo del Comitato e nel relativo programma gli stessi Promotori potranno risultare in veste di organizzatori delle manifestazioni.

Il Comitato sarà aperto ad eventuali Enti che ne facciano richiesta previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dell'Organo Esecutivo.

Art 8

Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà per il conseguimento dei suoi fini, non essendo stato precostituito un preciso piano finanziario, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti o di terzi.

Il Presidente potrà inoltre concludere, previo accordo con l'Organo Esecutivo, accordi aventi natura commerciale, promo-pubblicitaria, finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni.

La raccolta di tali fondi potrà avvenire anche in epoca successiva all'effettuazione delle manifestazioni.

E' facoltà del comitato accogliere Membri Onorari o istituire un Comitato d'Onore che comprenda personalità od enti che contribuiscano alla migliore riuscita della manifestazione.

E' altresì facoltà del comitato istituire un portavoce, la cui nomina è demandata all'organo esecutivo.

E' infine facoltà del comitato coinvolgere, nelle forme che riterrà più opportune, nelle proprie attività e riunioni, tutte quelle associazioni ed enti attivi sul territorio nell'ambito dell'attività sportiva ed in particolare nel ciclismo.

Art 9

La raccolta, la gestione, l'utilizzazione dei contributi sottoscritti dai componenti il Comitato o corrisposte da terzi, è affidata al Presidente e, per sua delega, al Tesoriere, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa l'apertura di conti correnti, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti il Comitato per le obbligazioni assunte in nome dello stesso ai sensi dell'art 41 CC.

Art 10

Al termine delle singole manifestazioni l'Organo esecutivo sottoporrà al Comitato un rendiconto della stessa manifestazione. Al termine di tutte le manifestazioni, l'eventuale eccedenza verrà devoluta a Ente terzo non lucrativo, indicato dal Comitato.

Art 11

L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio con la costituzione dello stesso e si chiuderà entro 120 giorni dalla realizzazione della singola manifestazione

per la quale si dovrà appunto redigere specifico rendiconto, all'avvenuta realizzazione di tutte le manifestazioni scopo del Comitato sarà redatto un rendiconto finale.

Art 12

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.